



**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI
EXTRACURRICULARI DESTINATI A PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE
RESTRITTIVE DELLA LIBERTA', FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA.**

TRA

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata brevemente "Azienda") Codice Fiscale _____, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Marco Moretti, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica in Firenze, Viale Gramsci 36

E

L'Ente: (*Comune di Firenze*) _____ (di seguito denominato _____), Codice Fiscale _____ rappresentato/a da _____, domiciliato per la carica in _____

PREMESSO

- Che l'art. 17-bis comma 1, della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32, rubricato "Tirocini: tipologie e destinatari", così dispone "*La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale*";
- Che l'Azienda intende valorizzare la pregressa positiva esperienza di inserimento in tirocinio in Azienda di soggetti svantaggiati, ed in particolare di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, conformemente a quanto già deliberato dal CdA in tema di misure di accompagnamento al Piano Triennale dei Fabbisogni 2015/2017;
- Considerato che il Comune di Firenze ritiene rilevante sviluppare collaborazioni che permettono di intervenire nella progettazione e predisposizione di percorsi per l'integrazione socio-lavorativa, formativa e di assistenza, specificamente destinati a persone in situazione di svantaggio sociale, anche attraverso il perseguimento di raccordi interistituzionali e mediante il coinvolgimento di operatori del cd "privato sociale";
- Che

Tutto ciò premesso le Parti sopra indicate convengono sulla stipula del seguente Protocollo d'Intesa con le seguenti finalità:



1. Sviluppare un rapporto di ampia collaborazione su tematiche di reciproco interesse, nel rispetto delle specifiche competenze;
2. Progettare ed avviare uno specifico intervento diretto a sostenere la formazione professionale nel settore della ristorazione collettiva da intendere quale una delle possibili *leve di intervento* per realizzare l'integrazione socio-lavorativa di persone in situazione di svantaggio sociale, e segnatamente giovani sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
3. Far acquisire al *target* di riferimento capacità ed abilità spendibili sul mercato del lavoro, onde incrementare le *chances* di collocamento lavorativo, al termine del percorso di detenzione.

A tal fine, con il presente protocollo, si concorda di operare congiuntamente onde provvedere:

- 1) A dare avvio ad un progetto che, radicandosi sulle disposizioni di cui all'art. 17-bis comma 5 lettera b) punto 1) della L.R. 32/2002, consenta la sottoscrizione di un'apposita Convenzione per l'attivazione di tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro di soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle Cooperative Sociali);
- 2) Ad individuare, di comune intesa, gli elementi essenziali su cui strutturare il progetto e redigere la Convenzione che, a norma dell'art. 17-ter "Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari" della L.R. 32/2002 – dovrà prevedere/regolare, tra l'altro:
 - o L'individuazione di un "soggetto promotore", garante della regolarità e qualità dell'esperienza formativa, appartenente agli enti e alle associazioni di cui all'elenco di *status* tassativamente indicato al comma 2 dell'art. 17-ter in parola;
 - o La qualificazione del Comune di Firenze come "soggetto attuatore", chiamato principalmente ad indicare "soggetto promotore" nell'economia della convenzione costitutiva del progetto;
 - o La qualificazione dell'Azienda come "soggetto ospitante", chiamato a stipulare la convenzione con il soggetto promotore, con il fine di ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti;
 - o La definizione dell'ammontare del rimborso forfetario da corrispondere ad ogni tirocinante a fronte dell'attività di tirocinio svolta, entro il limite di 500,00= euro mensili onnicomprensivi, a fronte di un'effettiva attività di tirocinio di 30 ore settimanali, da riproporzionare in ipotesi di minore prestazione, salvi i limiti e condizioni stabiliti dalla disciplina regionale di riferimento;
 - o La definizione dell'accollo della spesa di finanziamento del rimborso forfetario tra i partners a progetto (soggetto attuatore, soggetto promotore, soggetto ospitante), assumendo l'impegno a che i primi tre inserimenti siano finanziati mediante ricorso a "borsa-lavoro" – o forme analoghe di finanziamento - resa disponibile e con onere a carico del "soggetto promotore", salva la possibilità di reperire altre fonti da impiegare in tutto o in parte in luogo della "borsa-lavoro";
 - o La durata massima di ogni tirocinio attivato, che comunque non potrà superare i dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati di cui all'art. 17-bis, comma 5 lettera b);



- L'impegno della Parti a che il progetto formativo individuale che si realizza mediante l'attività di tirocinio sia circoscritto ai reparti di produzione del Servizio Ristorazione della sede di Firenze dell'Azienda – in sedi di produzione e/o di *rigenerazione* che possono collocarsi nella cintura territoriale fiorentina;
- La previsione che i soggetti ammessi al tirocinio siano maggiorenni all'atto dell'attivazione, fatti comunque salvi i limiti di età massima previsti dalla disciplina regionale applicabile;
- L'impegno a che l'Azienda assuma l'onere di garantire le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro ed accerti la sussistenza delle condizioni di legge in materia anche di formazione obbligatoria, prima dell'attivazione dei tirocini;
- L'impegno a che siano individuate le idonee figure di tutoraggio previste dalla normativa nonché la definizione del riparto degli oneri – se ed in quanto previsti – da corrispondere ai *tutors*;
- L'individuazione e l'eventuale ripartizione tra i *partners* al progetto di oneri obbligatori o accessori al progetto quali, a titolo di esempio:
 - Gli oneri assicurativi (assicurazione RC verso terzi e infortuni sul lavoro per attività di tirocinio);
 - Gli oneri per la formazione obbligatoria per la sorveglianza sanitaria, la manipolazione alimenti (HACCP), i regimi alimentari "tutelati" (celiachia etc), in relazione al progetto formativo autorizzato;
 - Gli oneri accessori per eventuale formazione d'aula non obbligatoria;
 - Gli oneri accessori o le agevolazioni tariffarie a cui ammettere i tirocinanti in relazione alla refezione all'interno dell'attività di tirocinio;
 - Gli oneri accessori o le agevolazioni tariffarie a cui ammettere i tirocinanti in relazione al trasporto da e per il luogo di tirocinio
- L'impegno delle Parti a sensibilizzare gli operatori al progetto (ed in particolare: i *tutors* designati) affinché siano resi edotti delle misure stabilite per ogni tirocinante dal Programma di Trattamento definito dall'Autorità Giudiziaria e affinché cooperino attivamente al regolare svolgimento dell'intervento formativo.

I sottoscrittori del Protocollo d'Intesa prendono atto del reciproco impegno a che:

- le operazioni propedeutiche alla sottoscrizione della Convenzione di avvio dei tirocini siano attivate entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle intese qui formalizzate;
- l'avvio di un primo inserimento in tirocinio formativo si concretizzi entro novanta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione.

I sottoscrittori del Protocollo d'Intesa si impegnano a definire congiuntamente i necessari momenti di verifica sull'esperienza complessiva della collaborazione avviata e a definire le opportune modalità di intervento laddove necessario per il positivo esito dell'iniziativa.

Il presente protocollo ha durata annuale e si considera automaticamente rinnovato fino alla scadenza della Convenzione che sarà sottoscritta sulla base delle intese ora convenute. L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza.